



COMUNE DI CLES

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
DOVUTE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI
ED ALLE ORDINANZE COMUNALI**

INDICE

Articolo 1	3
Articolo 2	3
Articolo 3	3
Articolo 4	3
Articolo 5	4
Articolo 6	4
Articolo 7	5
Articolo 8	5
Articolo 9	5
Articolo 10	6
ELENCO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	8

Articolo 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità, per la violazione di disposizioni di regolamenti ed ordinanze comunali, per i quali non è prevista una sanzione specifica in altre disposizioni di legge nazionali, regionali o provinciali.

Articolo 2
Definizioni

Ogni riferimento al termine *ordinanza* si deve intendere riferito sia alle ordinanze emesse personalmente dal Sindaco, sia a quelle emesse dagli assessori, in virtù della delega sindacale, e dai dirigenti o dai responsabili di settore, come specificatamente incaricati.

I dirigenti ed i responsabili di settore cui è riconosciuto il potere di emettere ordinanze sono identificati mediante apposito decreto del Sindaco.

Articolo 3
Applicazione delle norme sulla depenalizzazione

In tutte le ipotesi in cui i regolamenti comunali prevedono che ad una violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria o accessoria, questa viene adottata ai sensi del capo I, sezione I e II, della Legge 24.11.1981, n° 689 e s.m.i.

Articolo 4
Fasce sanzionatorie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme di regolamenti o di ordinanze comunali, all'interno delle quali non vengono stabilite specifiche sanzioni amministrative, consistono nel pagamento di una somma di denaro

compresa tra **Euro 6,00**(sei/00) ed **Euro 10.329,00** (diecimilatrecentoventinove/00).

2. Entro i limiti edittali stabiliti dal precedente comma, in combinato disposto con l'articolo 10, comma 2° della Legge 689/1981, il Consiglio Comunale stabilisce, per ogni specie di violazione, specifiche sanzioni.

3. Per quanto attiene alla determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative a regolamenti ed ordinanze comunali già in vigore, i limiti edittali sono riportati in un apposito elenco, allegato al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.

4. Per i regolamenti successivi, sarà lo stesso Consiglio Comunale che, congiuntamente alla loro approvazione, provvederà a determinare anche gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti di cui al presente articolo ed allegarli agli stessi regolamenti. Le sanzioni previste per l'inottemperanza alle ordinanze saranno disciplinate in sede di regolamento corrispondente.

Articolo 5 **Pagamento in via breve**

1. A fronte della violazione di disposizioni regolamentari, è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione con pagamento in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati dall'articolo 5 del presente regolamento, secondo le modalità previste dall'articolo 16 della Legge 689/81.

2. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 6 **Soggetti accertatori**

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza generale attribuita a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all'esercizio delle funzioni di accertamento di cui al comma 1, con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
3. I soggetti di cui al precedente comma, devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 7

Spese di procedura

L'importo del quale si ingiunge il pagamento è aumentato delle spese di notificazione rese necessarie.

Articolo 8

Esecuzione d'ufficio

Ove il trasgressore non provveda, l'Amministrazione Comunale procede all'esecuzione d'ufficio, con rivalsa delle spese sostenute a carico del trasgressore.

Articolo 9

Aggiornamento degli importi delle sanzioni e dei limiti di cui all'articolo 10, comma 4 del presente regolamento

1. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata mediante deliberazione della Giunta Comunale, di norma, ogni due anni, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale), verificatasi nei due anni precedenti.
2. L'aggiornamento si applica al limite minimo, con arrotondamento per difetto all'unità delle eventuali frazioni in Euro.
3. Il limite massimo è determinato in dieci volte il limite minimo, così come aggiornato ed arrotondato.

4. E' altresì compito della Giunta Comunale, aggiornare mediante deliberazione l'importo del reddito imponibile IRPEF, di cui all'articolo seguente.

Articolo 10
Determinazione dell'importo
delle ordinanze ingiunzioni

1. In sede di irrogazione della sanzione, l'autorità amministrativa competente, come individuata dall'articolo 2, se ritiene fondato l'accertamento, quantifica, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'articolo 11 della legge n° 689/1981 la somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti dal singolo atto o regolamento, ovvero, se non determinati, dalla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 4, comma 1° del presente regolamento.

2. Nel caso di reiterazione specifica e sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 della legge n° 689/1981, l'importo della sanzione può essere maggiorato del 25 per cento, per ogni violazione accertata fino al raggiungimento del massimo edittale.

3. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni *economiche disagiate*, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella Legge 689/1981.

4. Si considerano condizioni *economiche disagiate* quelle riferite ad un reddito imponibile ai fini IRPEF uguale o inferiore ad Euro 26.000 (ventiseimila). Alternativamente e/o congiuntamente possono essere considerate ulteriori e successive condizioni economicamente disagiate quelle venutesi a creare a seguito di gravi situazioni patrimoniali e/o familiari. E' onere del soggetto tenuto al pagamento la dimostrazione dello stato di difficoltà economica.

5. La rateizzazione è ammessa:

a seguito di irrogazione di sanzione a mezzo di processo verbale di accertamento e sull'ammontare dello stesso previsto in misura ridotta, maggiorato del previsto tasso di interesse;

al momento dell'emissione ordinanza ingiunzione, in presenza di ricorso o meno;
in presenza di un titolo divenuto esecutivo.

6. L'ammissione alla procedura rateizzata richiede, obbligatoriamente e congiuntamente al versamento della prima rata, il versamento in un'unica soluzione del 20 percento dell'importo dovuto. L'importo degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateizzazione del dovuto ed è riscosso unitamente al capitale alle scadenze stabilite. Ciascuna rata non può essere inferiore ad **Euro 15,00**. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante un unico pagamento delle rate residue.

7. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale, i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.

8. Non è ammessa la rateizzazione di sanzioni che prevedono un pagamento in misura ridotta per un importo non superiore ad **Euro 100,00** (cento/00).

9. Il mancato versamento anche di una sola rata fa decadere il diritto alla rateizzazione ed i termini per il versamento della rimanenza decorrono dal versamento dell'ultima rata regolare. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, il Servizio Finanziario inviterà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che ove non provveda, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata.

**ELENCO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PREVISTE PER REGOLAMENTI ED ORDINANZE PREESISTENTI**

ESTREMI REGOLAMENTO O ORDINANZA	LIMITI EDITTALI PREVISTI Da Euro ___ ad Euro ___	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Euro
Ordinanza divieto di alimentazione piccioni - prot. n° 3981 dd. 3/3/2006.	10,00-100,00	20,00
Ordinanza divieto di abbandono e deposito dei residui della potatura e delle pulizie dei frutteti – divieto della “bruciatura”, prot. n° 5113 dd. 30/03/2005.	25,00 - 75,00	25,00
Ordinanza divieto di abbandono e deposito dei residui della potatura e delle pulizie dei frutteti, divieto della “bruciatura” – limiti e deroghe - prot. n° 17944 dd. 12/11/1997.	25,00 - 75,00	25,00
Ordinanza sull’uso di antiparassitari agricoli, dd. 09/04/2001.	50,00 - 500,00	100,00
Ordinanza per la regolamentazione della circolazione sul Monte Peller, (motoslitte) prot. n° 20531, dd. 28/12/2005 e s.m.i.	50,00 - 500,00	100,00
Ordinanza per la circolazione sul Monte Peller, prot. n° 20532, dd. 28/12/2005 e s.m.i.	100,00 – 900,00	200,00
Ordinanza per il taglio rami di siepi sporgenti sulle strade, prot. n° 3248 dd. 27/02/2004.	25,00 - 250,00	50,00
Ordinanza per la pulizia delle strade in caso di neve, prot. n° 20297 dd. 24/12/1997.	25,00 - 250,00	50,00

ESTREMI REGOLAMENTO O ORDINANZA	LIMITI EDITTALI PREVISTI Da Euro ____ ad Euro ____	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA Euro
Ordinanza di divieto di accesso degli animali nei giardini pubblici (cani anche al guinzaglio e con museruola). Prot. n° 11666 dd. 11/09/1996.	25,00 - 250,00	50,00
Ordinanza per il rispetto delle occupazioni e del riposo delle persone, prot. n° 73 dd. 10/09/1996.	25,00 - 250,00	50,00
Regolamento per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale, approvato con delibera CC n° 19, dd. 10/04/2003.	Sanzioni diverse: 25,00 - 75,00 50,00 - 500,00	25,00 100,00
Regolamento edilizio, approvato con delibera CC n° 18, dd. 21/04/1999.	Nessuna sanzione, quindi 6,00 – 10.329,00	12,00
Regolamento di polizia mortuaria, approvato con delibera CC n° 20, dd. 10/04/2003.	25,00 - 250,00	50,00
Regolamento per la pulizia dei camini, approvato con delibera CC n° 37, dd. 19/06/2003.	25,00 - 250,00	50,00

Il presente “Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali” è stato approvato dal Consiglio comunale il 30 marzo 2006, con deliberazione n. 17.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Silvio Pancheri

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Primo Bentivoglio

Publicato all'albo comunale a sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, per dieci giorni consecutivi dal 04 aprile 2006 al 14 aprile 2006.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Primo Bentivoglio

Il presente Regolamento è divenuto esecutivo il giorno 15 aprile 2006.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Primo Bentivoglio